

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2022, n. 1454

Giudizio Arbitrale rituale promosso dalla Società Cooperativa Sociale Questa Città C/ASL BA e Regione Puglia. Cont. 649/22/SE. Nuova nomina Arbitro ex art. 810 c.p.c. a seguito della mancata accettazione dell'incarico conferito con D.G.R. n. 1081 del 27/07/2022.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. "Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione" e confermate dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria" e dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", riferisce quanto segue:

La Società Cooperativa Sociale Questa Città è un ente senza finalità di lucro che gestisce nel distretto della ASL Bari una rete di riabilitazione psichiatrica, fornendo prestazioni di riabilitazione psichiatrica attraverso le seguenti strutture accreditate dalla Regione Puglia:

- Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) sita in Gravina di Puglia alla Via Vittorio Emanuele n. 4;
- Comunità Alloggio (C.A.) sita in Gravina di Puglia alla Via Carso n. 19;
- Centro Diurno (C.D.) sito Gravina di Puglia alla Via Casale n. 99;
- Gruppo Appartamento (G.A.) sito in Gravina di Puglia alla Via Palermo n. 140 (già Via Corsica n. 1/e);
- Gruppo Appartamento (G.A.) sito in Gravina di Puglia alla Via Nizza n. 78.

La remunerazione di tali prestazioni è disciplinata, a livello nazionale dal D.Lgs. n. 502/1992 e, a livello regionale, dal R.R. n. 11 del 08/07/2008; allo scopo - a partire dall'anno 2009 - l'ASL Bari ha stipulato con la Coop. Soc. Questa Città a r.l. accordi contrattuali, con cadenza annuale, acquistando la disponibilità ricettiva delle strutture dalla stessa gestite.

Sull'applicazione delle clausole contrattuali *ut supra* si è instaurata controversia giudiziale promossa dalla Soc. Coop. Sociale Questa Città innanzi al TAR Puglia Bari, esitata con sentenza n. 704/2019 - pubblicata in data 17/05/2019 - in forza della quale l'adita Giustizia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GA in ordine alla cognizione delle domande di cui al ricorso proposto, ed ha indicato il GO quale giudice munito di giurisdizione su di esse.

Ai sensi dell'art. 59 della L. 69/2009 e dell'art. 11 c.p.a., la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Bari da parte della Soc. Coop. Sociale Questa Città contro l'ASL BA - richiamando quanto esposto e argomentato nel ricorso già promosso innanzi al TAR Puglia Bari, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande introdotte.

Il Tribunale di Bari con Ordinanza del 06/04/2022 ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Collegio Arbitrale indicato nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 degli accordi contrattuali annuali intervenuti tra le parti, secondo la quale *"il giudizio su eventuali controversie che devono insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale è affidato ad un collegio arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogante privato, un membro scelto dalla ASL Bari e il terzo scelto dalla Regione Puglia. La sede dell'arbitrato è Bari. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità e revocazione."*

Considerato che in applicazione della previsione contenuta nella clausola compromissoria ex art. 9 degli accordi contrattuali, con Domanda di Arbitrato notificata alla Regione Puglia in data 12/07/2022, la Soc. Coop. Sociale Questa Città ha deferito al Collegio Arbitrale la definizione della controversia, nominando contestualmente quale Arbitro di propria designazione il Prof. Avv. Agostino Meale con studio in Bari alla via Sagarriga Visconti n. 64;

Atteso che, al medesimo fine, la Regione Puglia, con D.G.R. n. 1081 del 27/07/2022, ai sensi dell'art. 810 c.p.c.,

ha provveduto alla nomina dell'Arbitro di parte designando l'Avv. Roberto Savino con studio legale in Bari;

Preso Atto che con Pec del 03/10/2022 l'Avv. Roberto Savino ha comunicato all'Avvocatura regionale di non poter accettare il suddetto incarico per i motivi *ivi* contenuti;

Con il presente provvedimento occorre procedere ad una nuova nomina *ex art.* 810 c.p.c. designando l'Arbitro di parte della Regione Puglia, quale membro componente il Collegio Arbitrale nel Giudizio promosso dalla Soc. Coop. Sociale attrice.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- 2) di nominare - ai sensi dell'art. 810 c.p.c. e in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 degli accordi contrattuali intervenuti tra le parti - l'Avv. CARLO CIARDO con studio legale in CORSANO alla Via SAN LUIGI n. 7, quale Arbitro di propria designazione nel Giudizio Arbitrale rituale promosso dalla Società Cooperativa Sociale Questa Città;
- 3) di disporre che il presente atto sia notificato:
 - al difensore legale della Società Cooperativa Sociale Questa Città, nella persona dell'Avv. Antonio Cozzoli, Piazza Plebiscito n. 7 - 70024 Gravina in Puglia (Ba);
 - al Direttore Generale della Asl BA;
 - all'Avvocatura regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione

Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. *Raffaella CORVASCE*

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria: *Elena MEMEO*

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: *Mauro NICASTRO*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: *Vito MONTANARO*

L'Assessore: *Rocco PALESE*

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- 2) di nominare - ai sensi dell'art. 810 c.p.c. e in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 degli accordi contrattuali intervenuti tra le parti - l'Avv. CARLO CIARDO con studio legale in CORSANO alla Via SAN LUIGI n. 7, quale Arbitro di propria designazione nel Giudizio Arbitrale rituale promosso dalla Società Cooperativa Sociale Questa Città;
- 3) di disporre che il presente atto sia notificato:
 - al difensore legale della Società Cooperativa Sociale Questa Città, nella persona dell'Avv. Antonio Cozzoli, Piazza Plebiscito n. 7 - 70024 Gravina in Puglia (Ba);
 - al Direttore Generale della Asl BA;
 - all'Avvocatura regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO